



COMUNE DI GAREZZIO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

OGGETTO:

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE AL 31.12.2024 - Art. 20 D. Lgs. 175/2016.**

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di dicembre alle ore quindici e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Sciandra Luciano - Sindaco	Si
2. Sciandra Fausto - Vice Sindaco	Si
3. Odda Michele - Assessore	Si
4. Briatore Giovanni - Consigliere	Si
5. Sandini Roberto - Consigliere	Giust.
6. Conterno Monica - Consigliere	Si
7. Tornatore Andrea - Consigliere	Si
8. Ferreri Matteo - Consigliere	Si
9. Carrara Isaac - Consigliere	Si
10. Nasi Anna Maria - Consigliere	Si
11. Pavarino Paolo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 2	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Alberto Dott. Marino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Sciandra Luciano nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco Presidente.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP, ossia:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Garessio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATE le linee guida del 23.11.2018 a cura Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di

razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP. che, debitamente compilato, viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, come ricordato dal Ministero, l'adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 31/03/2015;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29 in data 28.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle Società Partecipate – art. 24 D.Lgs. n. 175/2016" che costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015";

VISTO l'art. 26 comma 11 del T.U.S.P. che dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 deve essere approvata Deliberazione Consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2017, in considerazione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 63 in data 27.12.2018 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2017 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 64 in data 24.12.2019 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2018 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 in data 29.12.2020 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2019 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 53 in data 09.12.2021 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2020 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 52 in data 29.12.2022 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2021 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 41 in data 28.12.2023 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2022 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 52 in data 18.12.2024 ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2023 – Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016";

CONSIDERATO CHE:

- entro il 31 dicembre 2025, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2024;
- entro il 31 dicembre 2025, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni

detenute al 31 dicembre 2024, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredata da apposita relazione tecnica.

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE E
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE 2024 RELATIVE ALLE SOCIETA' DETENUTE AL 31.12.2023
OGGETTO DI REVISIONE PERIODICA 2024**

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA S.P.A.	80012250041	1,78552	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE S.C. A R.L.	02597450044	0,34	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
C.F.P. CEBANO MONREGALESE S.C. A R.L.	02691090043	2,1738	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE S.C. A R.L.	03791600046	3,51428	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	02823950049	0,1357	RAZIONALIZZAZIONE	

A.C.D.A. . – Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. – mantenimento senza interventi di razionalizzazione

E' una società totalmente pubblica che opera nel campo servizi acquedotto, ciclo integrato dell'acqua. Svolge servizi affidati per legge per il tramite dell'ente di governo d'ambito, nella specie E.G.A.T.O. Cuneese. Eroga un servizio di interesse generale perseguiendo una funzione istituzionale.

A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c. a r.l. – mantenimento senza interventi di razionalizzazione

E' una società che produce beni e servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali dell'Ente, nonché un servizio di interesse generale. Si ritiene che la partecipazione sia necessaria per la promozione, l'assistenza e lo sviluppo turistico del Comune di Garessio.

C.F.P. - Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l. – mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Il C.F.P. ha per oggetto la progettazione e gestione dei seguenti servizi: formazione e aggiornamento professionale, counseling e orientamento, servizi al lavoro, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale. Quanto sopra in convenzione

con la Regione Piemonte. Si opta per il mantenimento della partecipazione. Stante la situazione positiva rendicontata dalla società in sede di bilanci e l'assenza di costi e oneri diretti, nonché la modesta entità della partecipazione posseduta dall'ente non si ritiene di dover ricorrere ad interventi di razionalizzazione da parte dell'ente, nonché di scelte sull'affidamento in forme alternative e di eventuali aggregazioni si evidenzia come il C.F.P. sia espressione sin dalla costituzione della compagnia consortile nel 1999, della volontà dei soggetti pubblici di optare per tale forma di gestione delle attività come proposta e disciplinata dalla legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995. Si ritiene che la situazione economico-patrimoniale positiva nonché l'assenza di costi e oneri diretti sostenuti dal Comune, dimostrino la ragionevolezza della scelta in termini di costi-opportunità. Lo svolgimento dei servizi di formazione, istruzione, orientamento e ricollocazione nel mondo del lavoro, in forma indiretta, permette all'ente il perseguitamento dello sviluppo economico e sociale della collettività sullo stesso insediato.; trattandosi di servizi che svolgendo un ruolo preventivo e di coesione sociale, forniscono un aiuto personalizzato per facilitare l'inclusione nella società e garantire il godimento dei diritti fondamentali con attività miranti a garantire che gli interessati possano essere completamente inseriti o reinseriti nella società e in particolare nel mercato del lavoro.

S.M.A. - Società Monregalese per l'Ambiente soc.cons. a r.l. – mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Per effetto dell'atto di scissione del ramo di azienda di AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE" è stato costituito il consorzio "SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in data 21 dicembre 2018, con atto rogito Notaio Ivo Grosso di Cuneo, repertorio 94960, raccolta 2334; l'atto di scissione è stato stipulato in data 21 dicembre 2018 ed iscritto al Registro imprese il 1 gennaio 2019. I valori patrimoniali iniziali derivano dalla scissa "AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE". Svolge l'attività di gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, la gestione dei contratti di servizio relativi a detti cespiti immobiliari ed eventualmente l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali, quali ad esempio, la costruzione e gestione, anche per conto di terzi, di impianti per i recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, discariche comprese e la bonifica delle aree da sostanze contaminanti. Svolge servizi affidati per Legge per il tramite dell'ente di governo d'ambito. Eroga pertanto un servizio di interesse generale perseguitando una funzione istituzionale.

Con delibera C.C. n. 53 del 09.12.2021, era stato adottato nei confronti della S.M.A. un idoneo piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 comma 2, TUSP, ed era stata richiesto alla società di adottare dei provvedimenti di adeguamento alle citate disposizioni del TUSP in quanto si erano rilevate le seguenti criticità:

- dalla consultazione dello Statuto e in esito alla raccolta dei dati propedeutici alla compilazione delle schede di Rilevazione periodica di cui al presente adempimento, era risultato che la società S.M.A., non aveva previsto la disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall'art. 16 comma 3 del TUSP;
- dall'esposizione dei dati di bilancio 2020 la S.M.A. era risultata avere un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (4) (quest'ultimo dato esposto nella scheda di Rilevazione come 4 dipendenti e 1 collaboratore);

Con nota ns. prot. 3288 del 28.04.2022, la S.M.A. ha fornito i propri chiarimenti in merito alle criticità rilevate, oggetto di indagine conoscitiva avviata dalla Procura della Corte di Conti per la Regione Piemonte. Inoltre, con nota ns. prot. 10014 del 27.12.2022, la S.M.A. ha comunicato di aver implementato la sua pianta organica arrivando a 6 componenti effettivi (5 assunti con contratto a tempo indeterminato e 1 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), rispettando il parametro previsto dall'art. 20, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 175/2016 e non rendendo necessarie ulteriori procedure di razionalizzazione.

Successivamente, con modifica statutaria effettuata con deliberazione dell'Assemblea del 29/11/2023 sono stati previsti nello statuto i limiti sul fatturato e il comitato per il controllo analogo.

Tutto ciò premesso si ritiene di provvedere al mantenimento della S.M.A. in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4

FINGRANDA Spa in liquidazione – razionalizzazione partecipazione

Nel 2015 il Comune di Garessio aveva esercitato il diritto di recesso senza alcun esito. In data 07/09/2018 è pervenuta a questo Ente la comunicazione datata 07/09/2018 del Liquidatore di Fingranda spa con la quale si rende noto che l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 C.C., Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330, e che pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura.

La procedura di liquidazione è stata però assorbita nei confronti del recesso e ha sospeso di fatto ogni possibilità dismissiva da parte dell'Ente socio fino alla sua conclusione.

Il liquidatore Dr. Ghiano Federico, con nota assunta al n. 9210 in data 27/11/2023, ha segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine.

Partecipazione indiretta detenuta attraverso: ACDA S.P.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CO.GE.SI. S.C.R.L.	03434470047	55,507%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	

COGESI S.C. R.L. – mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Quota indiretta tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa, società a totale partecipazione pubblica, su cui il Comune di Garessio esercita il controllo congiunto con tutte le altre Amministrazioni pubbliche socie. Essa è partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dell'Autorità di Ambito Cuneese. In primo luogo occorre premettere all'analisi di cui all'art. 20 TUSP, il preventivo controllo sulle condizioni di mantenimento previste dall'art. 4, che dà il seguente risultato: Si riscontra innanzitutto come la società CO.GE.SI. abbia per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune, relative al servizio idrico integrato (servizio di interesse generale a rete (art. 4 lett. a TUSP). Essa è partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dell'Autorità di Ambito Cuneese. Dalla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 20 c. 2, si evidenzia invece il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, lett. b) numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori.

Di dare atto che, la Società A.C.D.A., con nota ns. prot. 1313 del 14.02.22, aveva fornito i propri chiarimenti riguardanti la sussistenza di un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti ed il rispetto del vincolo di fatturato della Società

CO.GE.SI. richiesti con la delibera C.C. n. 53 del 09.12.21. Con delibera C.C. n. 52 del 29.12.2022 si era preso atto dei chiarimenti pervenuti dalla Società A.C.D.A. riguardanti le criticità emerse negli anni precedenti.

Si ritiene mantenere la partecipazione, in quanto trattasi di società indiretta per cui è stata rilevata l'obbligatorietà della partecipazione, costituita nel 2012, a seguito di decisione presa dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese". Il mantenimento di questa partecipazione è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cuneese n. 4.

DATO ATTO che alla data del 31.12.2024 il Comune di Garessio, come indicato nella revisione periodica - allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

A.C.D.A. . – Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. con una quota dell'1,78552%;

A.T.L. – Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c. a r.l. con una quota del 0,34%;
C.F.P. Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l. con una quota del 2,174%;

S.M.A. Società Monregalese Ambiente S.c. a r.l. con una quota del 3,51428%;

Fingranda S.p.A. in liquidazione con una quota del 0,1357;

Partecipazione indiretta detenuta attraverso A.C.D.A. s.p.a.: COGESI s.c.r.l. quota di partecipazione detenuta dalla tramite 50,875%;

CONSIDERATO che la procedura di liquidazione della "Fingranda S.p.A. in liquidazione" è tuttora in corso;

VISTA la scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2024 ai sensi dell'art.20 del DLs 10 agosto 2016, n.175 che sotto la lettera "B" viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti n. 9 favorevoli, n. // contrari e n./ astenuti, palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, che rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione", accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e come di seguito riassunte:

Partecipazioni dirette – mantenimento senza interventi

A.C.D.A. . – Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. con una quota dell'1,78552%;

A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c. a r.l. con una quota del 0,34%;

C.F.P. - Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l. con una quota del 2,174%;

S.M.A. - Società Monregalese per l'Ambiente soc.cons. a r.l. con una quota del 3,51428%;

Partecipazione diretta – razionalizzazione

Fingranda S.p.A. in liquidazione con una quota del 0,1357

La procedura di recesso come anche la procedura di alienazione a titolo oneroso concluse entrambe con esito negativo, risultano assorbite dal procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 31/07/2018, pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura;

Partecipazione indiretta detenuta attraverso A.C.D.A. S.p.A. - mantenimento senza interventi

COGESI s.c.r.l. - quota di partecipazione detenuta dalla tramite 50,875%;

Di dare atto che, con delibera C.C. n. 52 del 29.12.2022 si era preso atto dei chiarimenti pervenuti dalla Società A.C.D.A. riguardanti le criticità emerse negli anni precedenti;

DI PRENDERE ATTO che in merito al fatturato medio relativo al triennio 2022 – 2024, dalle schede trasmesse dalla Società CO.GE.SI. si rileva il rispetto del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 175/2016;

2. Di approvare la “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione 2025”, relativo alle società detenute al 31/12/2024, oggetto di revisione periodica 2025, come riportata nelle premesse ed integrata da n. 1 “Scheda sullo stato di attuazione” (Fingranda SPA in liquidazione), costituente allegato B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia trasmesso alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del T.U.S.P. attraverso l’applicativo “Partecipazioni”;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Con successiva votazione svoltasi per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n.9
Votanti	n.9
Astenuti	n./
Voti favorevoli	n.9
Voti contrari	n. /

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : Luciano Sciandra

Il Segretario Comunale
F.to : Alberto Dott. Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 55 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 15/01/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Garessio , lì 15/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to : Alberto Dott. Marino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.Garessio , lì

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17 DICEMBRE 2025

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
Alberto Dott. Marino